

In materia di ordinamento contrattuale del personale

Corte costituzionale, 11 dicembre 2012, n. 289

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51, recante "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 della legge su citata in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione

La norma censurata dispone che, nelle more dell'assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), sono prorogati i contratti di collaborazione in essere presso l'Ufficio BURA fino a completa copertura della relativa pianta organica.

Ad avviso del ricorrente, tale disposizione violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., perché, non indicando alcun termine, consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti, per il conferimento di tali incarichi, dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), contrastando così con i principi di organizzazione della pubblica amministrazione secondo la legge, di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e dell'accesso all'impiego pubblico tramite concorso.

Sarebbe leso anche l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, categoria nella quale rientrano i contratti oggetto della proroga prevista dalla norma impugnata.

Infine, la difesa dello Stato lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato la materia del coordinamento della finanza pubblica. Infatti, la norma impugnata, considerata la sua genericità, contrasta con la disposizione – avente natura di principio fondamentale nella predetta materia – contenuta nell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo la quale il ricorso a personale con contratti di collaborazione può avvenire, per gli enti ivi previsti, a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

Argomentazioni della Corte:

Il giudice costituzionale, chiamato a pronunciarsi sulla questione di legittimità sollevata dal ricorrente, ne dichiara la fondatezza con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti

di diritto privato regolati dal codice civile, categoria nella quale rientrano i contratti oggetto della proroga stabilita dalla norma censurata.

La Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma regionale che prevedeva la facoltà per le amministrazioni di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere, affermando che una simile disposizione, attenendo ad uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata, incideva sulla materia dell'ordinamento civile (sentenza n. 170 del 2011). Questo è anche il caso della norma oggetto dell'attuale questione, la quale prevede una proroga, senza un limite massimo prefissato, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa già in essere.

Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2010, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con assorbimento degli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51.